



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

IO RESTO A CASA

Nuovo Decreto del Governo sul Coronavirus del 09.03.2020

ITALIA ZONA PROTETTA

Il governo estende a tutte le Regioni, a partire da oggi martedì 10 marzo e fino al 3 aprile, le misure già attive in Lombardia e in altre 14 province e relative all'emergenza Coronavirus.

Sull'intero territorio nazionale vige il divieto di spostamento se non per "comprovati motivi di lavoro" oppure "gravi esigenze familiari o sanitarie" ed è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nel dettaglio, si riportano le principali disposizioni contenute nel nuovo Decreto:

L'AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTARSI

Dalla mattina del 10 marzo, chiunque dovrà spostarsi da un Comune all'altro dovrà avere una giustificazione e presentare una autocertificazione per il controllo. Occorre un modulo (scaricabile su internet o reperibile presso la sede Comunale) da esibire al momento del controllo. Chi deve fare sempre lo stesso spostamento può utilizzare un unico modulo specificando che si tratta di un impegno a cadenza fissa. La stessa modalità vale anche per chi ha esigenze familiari che si ripetono quotidianamente oppure a scadenze fisse e dunque può indicare la frequenza degli spostamenti senza bisogno di utilizzare moduli diversi. Ad esempio chi deve spostarsi tra i comuni per raggiungere i figli o altri parenti da assistere oppure per impegni di carattere sanitario. Se si viene fermati si può fare una dichiarazione che le forze dell'ordine trascriveranno ma sulla quale potranno fare verifiche anche successive. Spetta al cittadino dimostrare di aver detto la verità.

SCUOLA

- Fino al 03 Aprile 2020, **SOSPENSIONE** dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
-



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

EVENTI–MANIFESTAZIONI–ATTIVITA' DI SVAGO ED INTRATTENIMENTO

- Fino al 3 aprile 2020, SONO SOSPESE tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è **sospesa ogni attività**;

LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE

- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- Sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

- **SONO CONSENTITE** le attività di **RISTORAZIONE** e **BAR** dalle **6,00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

NOTA: Come è noto, la legge consente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di vendere per asporto i cibi che somministrano. Si può ritenere pertanto che dopo le 18 un ristorante o una pizzeria possa interrompere l'attività di somministrazione e vendere i piatti preparati alla clientela che acceda solo per l'asporto (Fonte: Circolare Ufficio Legislativo e Affari Giuridici della Confesercenti Nazionale – Prot. N. 4686.11/2020 GDA)

- **SONO CONSENTITE le altre attività commerciali** diverse da quelle di cui ai punti precedenti a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

NOTA: Il decreto del Presidente del Consiglio prevede la possibilità di uscire di casa per motivi strettamente legati al lavoro, alla salute e alle normali necessità, quali, per esempio, recarsi a fare la spesa. Non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi rientrano tra le categorie che possono sempre restare aperte. Non è necessario e soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto, legate alla tutela della salute e a una maggiore protezione dalla diffusione del Covid-19, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni. Sarà garantito regolarmente l'approvvigionamento alimentare.

Il testo integrale del DPCM è scaricabile dal sito: <http://www.governo.it/it/articolo/firmato-il-dpcm-9-marzo-2020/14276>